

VERBALE ASSEMBLEA 28-09-2020

Il giorno 28 Settembre 2020 alle ore 19 si riunisce in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria di ABC nei locali della Parrocchia San Pietro e Paolo di Messina con il seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente sulle attività svolte;
2. Organizzazione Giornata in Piazza 2020
3. Approvazione Bilancio 2019 e preventivo 2020 ABC Messina
4. Pagamento Quote associative 2020
5. Approvazione modifiche Statuto dell'Associazione ABC Messina;
6. Variazione sede legale
7. varie ed eventuali

L'assemblea si apre alle 19,30 con presidente Nino Abbate e segretario verbalizzante Daniela Barbera e si procede alla verifica di presenze e deleghe. Constatata la presenza dei 3/4 (compreso deleghe) degli associati si procede con la riunione.

Il presidente illustra le attività svolte dall'associazione soffermandosi sui risultati in termini di immagini e di apprezzamenti della realizzazione del progetto "L'Isola del Sorriso" realizzato dall'artista Silvio Irilli.

Si procede poi ad illustrare le modalità di svolgimento delle giornate in Piazza di Ottobre e la suddivisione e l'organizzazione dei turni.

Il tesoriere Emanuele Bucceri illustra il bilancio 2019 ed il preventivo 2020 e risponde alle domande dei soci; subito dopo si procede con il pagamento delle quote associative. Vengono poi proposte all'approvazione dell'assemblea le modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alla normativa del Terzo Settore.

A causa di problemi nella ricezione delle comunicazioni postali si vota per spostare la sede legale presso lo studio del tesoriere Bucceri in Via dei Mille 243-98122 Messina. Tutte le modifiche sopracitate vengono approvate all'unanimità.

Viene proposta ed approvata con entusiasmo la costituzione di una compagnia teatrale di ABC volta alla realizzazione di spettacoli per bambini e ragazzi.

ABC Onlus - "Amici dei Bimbi in Corsia"
c/o Az. Osp. Univ. "G. Martino" P.zza
Via Consolare Valeria - 98100 MESSINA

Il Presidente

e-mail: amicibimbincorsia@gmail.com
Cod. Fisc. 97095180833

La Segretaria

Nino Abbate

Daniela Barbera

28 OTT. 2020 5113 Serie 3
Atto registrato a Messina
Esatti € Esente
(€ 2) di cui € LADDETTO per imposta di bollo
Roberto De Domenico (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

Tommaso Priolo



È copia conforme all'originale che si rilascia
entro e per l'effetto dell'art. 1 comma II del
28.93.1930 n. 1740 alleg. A



L'ADDETTO
Roberto Di Domenico

STATUTO

ABC Amici dei Bimbi in Corsia (ODV)

ABC Onlus - "Amici dei Bimbi in Corsia"
c/o Az. Osp. Univ. "G. Martino" Pad. NI
Via Consolare Valeria - 98100 MESSINA

e-mail: amicibimbincorsia@gmail.com
Cod. Fisc. 97095180838

TITOLO I

Disposizioni generali

Allegato *I* 28 OTT. 2020

La Messina, add.

N. *543*



ART. 1 E' costituita l'Organizzazione di volontariato senza scopo di lucro, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e della legge regionale 7 giugno 1994 n. 22, denominata ABC - Amici dei Bimbi in Corsia, con sede nel comune di Messina: Via Dei Mille n. 243 c/o Studio Bucceri, 98123 Messina.

ART. 2 L'organizzazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. L'associazione, inoltre, al momento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore potrà utilizzare automaticamente nella propria denominazione l'acronimo ODV.

ART. 3 L'associazione è disciplinata dal presente Statuto che vincola i soci alla sua osservanza e costituisce la regola fondamentale di condotta dell'attività dell'associazione stessa. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

ART. 4 L'organizzazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta, oltre che nei casi previsti dalla legge, previa delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, ai sensi del presente Statuto.

TITOLO II

Finalità e oggetto dell'Associazione

ART. 5 L'organizzazione a carattere volontario e democratico è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017 comma 1) lettera I: "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e

Am. dh De Leo

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo", per il perseguimento senza scopo di lucro anche indiretto, di finalità civiche e solidaristiche.

Più in particolare, l'Organizzazione svolge prevalentemente la propria attività nel settore socio-sanitario e si prefigge le seguenti specifiche finalità:

- lo studio, la promozione e la realizzazione di tutte le iniziative finalizzate e legate ai bisogni del bambino che necessita di ricovero ospedaliero. Tali iniziative potranno essere attuate prima, durante e dopo la sua degenza.

lo studio, la promozione e la realizzazione di tutte le iniziative finalizzate a dare un supporto alle famiglie del bambino che necessita di ricovero ospedaliero.

Per il raggiungimento di questi scopi, l'Associazione potrà collaborare con altre Associazioni e enti, che ne condividano le finalità di solidarietà sociale.

ART. 6 Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 4, l'organizzazione intende svolgere in favore di terzi le seguenti specifiche attività di interesse generale:

- a) organizzare nei reparti di degenza, negli ambulatori, nei consultori, in tutte le strutture sanitarie dell'area pediatrica e ovunque se ne ravvisi l'utilità, la presenza e l'opera dei soci;
- b) realizzare lo svolgimento di attività ludiche e ricreative, assicurandone i mezzi necessari;
- c) sensibilizzare gli Enti Pubblici, le ASL, i mezzi di comunicazione e di informazione e la società, in genere, ai problemi ed alle necessità del bambino ospedalizzato e della sua famiglia;
- d) favorire il rapporto e la comunicazione fra Ente ospedaliero e genitori e/o tutori del bambino ricoverato;
- e) promuovere la collaborazione con la scuola dell'obbligo e/o con altre realtà nelle quali il bambino è inserito, al fine di prevenire e ridurre il trauma legato ad un'eventuale ospedalizzazione.

In ogni caso, l'associazione potrà svolgere tutte le attività accessorie che si considereranno integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale alla quale è ispirata, anche se sopra non specificate, e nei limiti consenti dal D. Lgd. N. 460/1997 e successive modificazioni.

Inoltre l'organizzazione può:

- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale;

- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;
- esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale.

ART. 7 L'Organizzazione può esercitare anche delle attività diverse rispetto a quelle previste dagli articoli precedenti, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sulla base della previsione contenuta nell'art. 6 del D.LDS. 117/2017.

TITOLO III I Soci Volontari

ART. 8 Per il conseguimento del proprio scopo solidaristico l'Organizzazione si avvarrà, in maniera prevalente, delle prestazioni personali dei volontari associati.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'organizzazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 9 Possono essere soci dell'Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a 7. Tra le persone fisiche possono essere associate dell'Organizzazione, tutti coloro i quali, avendo conseguito la maggiore età, ne condividano lo spirito solidaristico e le finalità.

Le modalità di ammissione sono quelle previste dall'art. 23 del D. Lgs. 11/2019: l'aspirante socio dovrà presentare domanda scritta e motivata. Nella suddetta domanda il richiedente dovrà espressamente precisare, oltre a nome e cognome, luogo di nascita, residenza e professione, la disponibilità di tempo che si impegna a dedicare all'Organizzazione ed alle attività sociali. Di ben conoscere e di obbligarci ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti emanati dagli Organi Sociali in conformità allo stesso. Dichiarazione contenente la disponibilità a svolgere la propria attività in modo personale, volontario, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, senza alcun intento di trarne qualsiasi beneficio.

L'ammissione dell'aspirante volontario è sottoposta alla deliberazione dell'organo di amministrazione, il Consiglio Direttivo, che sarà comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto, l'organo competente dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato il quale può chiedere, nei sessanta giorni successivi, che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Potranno essere soci anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle persone fisiche.

Le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali in conformità al presente Statuto ed alla Legge, saranno vincolanti per tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti, salvo comunque il diritto di recesso spettante a ciascuno di essi di cui ai successivi articoli. E' esclusa espressamente la temporaneità alla vita associativa.

ART. 10 In particolare, l'associazione è composta da:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci onorari;
- soci sostenitori

I soci Fondatori sono coloro che hanno dato vita all'associazione, sottoscrivendone l'Atto Costitutivo.

I soci ordinari possono essere tutti coloro che ne facciano richiesta mediante domanda scritta contenente i dati identificativi, al Consiglio Direttivo.

Il periodo di prova avrà durata di n. 60 ore che potranno essere spese sia nei reparti, sia in ogni altro luogo e/o attività promossa dall'associazione.

I soci onorari sono coloro ai quali venga conferita tale qualifica dal Consiglio Direttivo, nonché dall'Assemblea dei soci per avere apportato particolari benefici morali e materiali all'Organizzazione.

I soci sostenitori, sono coloro che danno esclusivamente un apporto economico all'associazione, senza esserne parte attiva.

I soci onorari ed i soci sostenitori non hanno diritto di voto.

ART. 11 Tutti i soci sono titolari, nell'ambito dell'Organizzazione, dei medesimi diritti ed obblighi.

In particolare, tutti i soci hanno diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea ordinaria e straordinaria ed hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, compreso se stesso.

Ciascun associato potrà intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero può manifestare l'espressione del proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare la sua identità.

Ciascun socio ha l'obbligo di versare annualmente la quota associativa deliberata dall'assemblea.

Inoltre, tutti i soci hanno l'obbligo di partecipare, con costanza ed impegno, alle attività promosse dall'Organizzazione. Il mancato rispetto di tale disposizione può comportarne l'esclusione dall'organizzazione.

La qualità di socio è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi né per causa di morte. La quota di partecipazione associative non è rivalutabile o rimborsabile.

ART. 12 La qualità di socio si perde per dimissioni, per esclusione e per causa di morte. L'esclusione sarà deliberata dall'assemblea nei confronti del socio:

- Che non osservi le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto;
- Che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali o non partecipi per tre volte consecutive all'assemblea dei soci;
- Che svolga attività contrarie a quelle sociali;
- Che abbia condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all'Organizzazione;
- Che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- Che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Organizzazione o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli.

Il socio che intenda dimettersi volontariamente, deve farlo mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo mediante raccomandata a.r. e/o comunicazione pec. La dimissione diventa operativa nel momento in cui il Consiglio Direttivo ne riceve comunicazione.

Il socio che cessi di appartenere all'associazione per dimissioni, esclusione o decadenza, non ha alcun diritto sul fondo comune né sul patrimonio dell'associazione stessa, non ha diritto alla restituzione dei contributi e delle quote già versate, né può far uso del logo dell'associazione o spendere in alcun modo il nome della stessa.

Le condizioni suddette valgono anche per gli eredi del socio deceduto.

TITOLO IV

Organi dell'Organizzazione

ART. 13 Sono Organi dell'Organizzazione :

- L'Assemblea Generale dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente e Legale Rappresentante dell'Organizzazione;

Tutte le cariche sociali sono elettive e ricoperte dai soci, a titolo gratuito.

Non è necessaria la nomina obbligatoria di un Organo di Controllo e di revisore legale, in quanto non ricorrono le previsioni contenute negli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/17.

ca. dsh Dello



ART. 14 L'Assemblea dei soci è l'Organo sovrano ed è composta da tutti i soci iscritti, aventi diritto al voto, nel libro soci ed in regola col versamento delle quote obbligatorie. Conformemente alle norme in materia, può costituirsi in via ordinaria ed in via straordinaria.

L'assemblea viene convocata presso la sede sociale e/o in qualunque altro luogo idoneo, purché nel territorio nazionale. La convocazione viene fatta dal Presidente o da una persona dallo stesso delegata, mediante:

- comunicazione scritta, inviata a mezzo di lettera semplice e/o e-mail, almeno 15 giorni prima della data della riunione e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, in prima ed in seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno;
- affissione dell'avviso di convocazione, contenente le stesse indicazioni della comunicazione scritta, nella sede dell'associazione almeno 15 giorni prima della data della riunione;

Le suddette modalità di convocazione non sono tra loro alternative e pertanto, dovranno essere poste in essere per una corretta e trasparente comunicazione con tutti i Soci Volontari.

ART. 15 L'assemblea svolge le seguenti funzioni:

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo e degli organi sociali;
- esamina e approva il bilancio preventivo e consuntivo, proposto dal Consiglio Direttivo;
- approva i regolamenti interni;
- ratifica l'importo delle quote sociali annuali stabilite dal Consiglio direttivo;
- delibera l'azione di responsabilità verso il Presidente e verso i membri dell'organizzazione;
- delibera tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione;
- delibera eventuali modifiche del presente Statuto;
- delibera lo scioglimento dell'Organizzazione;
- delibera sulle materie attinenti l'attività associativa e su ogni altro argomento sottoposto al suo esame, nonché su quanto è ad essa demandato per Legge e dal presente Statuto.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 16 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo che verrà depositato, per la visione, almeno 15 giorni prima della data fissata dall'adunanza e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Ab. SM Dell'...

L'assemblea, inoltre, può riunirsi su iniziativa di un terzo del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci, purché in regola con il versamento della quota associativa.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione è costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o con la delega da conferirsi per iscritto ad altro aderente, in seconda convocazione, invece, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega *ut supra*. L'assemblea può riunirsi in seconda convocazione anche nel giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione e ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe. Spetta al Presidente verificare la regolarità delle deleghe.

Art. 17 L'assemblea straordinaria viene convocata con le stesse modalità previste per la convocazione dell'assemblea ordinaria. Tuttavia, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Inoltre, per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti (art. 21, comma 2, C.C.). per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati (art. 21, comma 3, C.C.).

Art. 18 Tutte le riunioni assembleari (ordinarie e straordinarie) sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un membro del Consiglio Direttivo designato dai presenti. Il segretario del Consiglio Direttivo svolge tale funzione anche nel corso dell'Assemblea ed in caso di sua assenza verrà sostituito da un socio nominato dal Presidente. Il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta su apposito libro da tenersi presso la sede dell'Associazione o altro luogo. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante affissione all'albo della sede dell'Associazione, in ogni caso, l'Assemblea può deliberare la regolamentazione di altra idonea forma di pubblicità delle proprie decisioni.

ART. 19 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Organizzazione, i cui membri vengono eletti dall'Assemblea dei soci volontari, inoltre svolge la funzione di Organo di reclamo dell'organizzazione.

Resta in carica per 4 anni, ed è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri che possono essere rieletti alla fine del mandato e che devono sempre essere di numero dispari.

Nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti: il Presidente, il Vice Presidente, il tesoriere ed il Segretario.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà a sostituirli nominando i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti alle ultime elezioni del Consiglio Direttivo. Nell'eventuale mancanza di questi ultimi l'Assemblea, appositamente convocata d'urgenza dal Presidente, provvederà ad eleggere i sostituti che rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio stesso. All'uopo, l'Assemblea verrà convocata per nuove elezioni, se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà.

ART. 20 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le delibere si intendono approvate con la maggioranza dei presenti.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, ed ha tutte le facoltà dirette al raggiungimento del fine statutario e di aprire conti correnti presso istituti di credito.

Resta riservata all'assemblea la potestà di acquistare beni immobili per lo svolgimento della propria attività ed accettare donazioni e lasciti di qualsiasi genere, destinando i beni ricevuti e le loro rendite per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'organo direttivo può demandare ad uno o a più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi, delegare a gruppi di lavoro lo studio di determinati problemi e rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

Infine, rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo, tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

ART. 21 Il Consiglio è presieduto dal Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Organizzazione, vigila sul regolare andamento dei servizi, promuove le deliberazioni che non possono essere ritardate senza grave danno e che sottoporrà al Consiglio per l'approvazione in sanatoria nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Vice Presidente scelto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, sostituisce il Presidente impedito e ne esercita tutti i poteri.

ART. 22 L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) il libro degli associati
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee

- c) il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove nominato, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) dovranno essere tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera c) dovranno essere tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

ART. 23 L'Organizzazione trae le risorse economiche occorrenti per il funzionamento dei suoi organismi e per lo svolgimento delle proprie attività:

Dalle quote sociali annuali e dai contributi degli aderenti;

- Dai contributi di privati;
- Da contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- Dai contributi di organismi internazionali;
- Dalle donazioni e dai lasciti testamentari;
- Dai rimborsi derivanti da convenzioni per lo svolgimento delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle indicate all'art. 5 del presente statuto;
- Entrate derivanti dalle raccolte pubbliche di fondi
- Dalle entrate derivanti da attività diverse, svolte nel rispetto delle condizioni previste all' art. 6, del Decreto legislativo n. 117/17

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

ART. 24 Il patrimonio dell'Associazione, costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo, e comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale.

ART. 25 L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo deve redigere bilancio preventivo ed entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio il conto consuntivo, nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Nel bilancio consuntivo dovranno, tra l'altro, essere evidenziati in particolar modo i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti dall'Organizzazione.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

L'Organizzazione ha l'obbligo della conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo precedente.

ART. 26 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 27 In caso di estinzione o scioglimento dell'Organizzazione, il Patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le seguenti disposizioni: destinazione ad organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 28 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017, codice Terzo Settore e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

IL PRESIDENTE

Antonio Abate

ABC Onlus - "Amici dei Bimbi in Corsia"
c/o Az. Osp. Univ. "G. Martino" Pad. NI
Via Consolare Valeria - 98100 MESSINA

e-mail: amicibimbincorsia@gmail.com
Cod. Fisc. 97095180838

A SEGRETARIA

Dal Ose

